

BANDO E DOCUMENTO COMPLEMENTARE ALLE PROCEDURE APERTE

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Stazione appaltante	Provincia di Biella - SUA
Indirizzo stazione appaltante	Via Quintino Sella 12 – 13900 Biella (BI)
Tipologia della procedura	Procedura aperta
Oggetto	OP 591 - Lavori di manutenzione straordinaria ponte P_507_020 sul rio Stono lungo la SP 507 al km 2+950
Ente committente	Provincia di Biella
Codice CIG	B87A242853
Codice CUP	F57H23001240001
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 12:00 del 10.11.2025
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 12:00 del 5.11.2025
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Valore totale del contratto di cui:	Euro 405.000,00 oltre IVA
- valore dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 15.000,00IVA esclusa
valore del costo della manodopera	Euro 112.407,04 IVA esclusa
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Robertino Milani
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	Dott. Antonino Salamone

Disposizioni transitorie

Si segnala che, qualunque disposizione compresa negli atti di gara che non sia conforme al D.Lgs. 209/2024, deve ritenersi aggiornata allo stesso decreto legislativo correttivo (D.Lgs 209/2024).

1.1 Importi e categorie dei lavori oggetto dell'affidamento

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, secondo le categorie di cui all'allegato II.12 al codice dei contratti pubblici approvato con D.Lvo n.36/2023, sono le seguenti:

Categoria	Tipologia	Classifica	Importo
OG3	Strade, ponti, viadotti ecc . e relative opere complementari	II	405.000,00

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato al valore a base d'asta, in quanto i lavori sono a corpo.

Per la partecipazione alla presente procedura è necessario essere in possesso di idonea qualificazione SOA.

Ai sensi dell'Articolo 30 " Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti" di cui all'allegato II.12 del Codice si chiarisce che Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

Quanto alla partecipazione in raggruppamento si richiama quanto disposto dall'art.68 c. 14 del D.Lgs.36/2023 il quale stabilisce che: *"La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali".*

Il subappalto è ammesso nella misura di cui all'art. 119 comma 1 del D.lgs 36/2023, aggiornato ai sensi del D.lgs. 209/2024.

Sul sito istituzionale della Provincia di Biella, nella sezione servizi online > cosa fare per > Centrale di Committenza Qualificata (L1 SF1) e Affari Legali - subcontratti e subappalti, è ora possibile presentare istanze online per richiedere autorizzazioni al subappalto o comunicare subcontratti. Nella stessa pagina sono presenti le istruzioni e la modulistica da allegare all'istanza.

Ai sensi dell'art 107 comma 3 del Codice, la Centrale di Committenza qualificata si riserva la facoltà di esaminare le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (cosiddetta inversione procedimentale).

1.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lettera a) e del comma 4-quater del Codice.

2. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione

alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

3.3 Note per l'applicazione dell' esclusione automatica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del codice dei contratti – d.lgs 36/2023 (Esclusione automatica delle offerte anomale) il metodo che verrà applicato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, è il seguente: **metodo A art 1 allegato II.2 del D.lgs 36/2023**.

3.4 Note sul costo del personale

Ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del codice dei contratti – d.lgs 36/2023 - si precisa che, per determinare l'importo posto a base di gara, sono stati individuati nei documenti di progetto i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo.

Il CCNL applicato è Edile-Industria con codice alfanumerico contratto **F012**.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Il ribasso si calcola sull'importo complessivo a base di gara (oneri della sicurezza esclusi).

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

4 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023, per tutte le procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024, per la verifica dei requisiti è stato dismesso l'uso del PassOE che viene sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVO 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA.

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0 . Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Ove non disponibili la Provincia di Biella si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente punto.

I Concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati identificativi:
- identità della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione;
- data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- categorie di qualificazione e relative classifiche di importo;

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione.

6 TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il termine per l'esecuzione dell'intervento è stabilito in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7 GARANZIE

Per la stipula del contratto di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre garanzia definitiva di cui all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell'importo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) e polizza assicurativa di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 .

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del codice .

Il contributo è pari ad € 33,00.

9 ALCUNE DELUCIDAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento a Sistema della documentazione.

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al

momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema.

Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, i documenti che compongono l'offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

È obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo.

Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al Concorrente

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente (con firma digitale valida e certificata) - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza .

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 12 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- il mancato inserimento nella documentazione amministrativa del PASSOE dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, con esclusione dalla gara in mancanza di regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni e non inferiore a cinque - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

11 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti generali e speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità del comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12 ACCESSO AGLI ATTI

DAL 1° GENNAIO 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione."

Per informazioni :

Dott.ssa Carolina Maria Peretto - Tel 015 8480878

Rag. Lorena Valla – Tel 015 8480898